

# L'obbligo di contraddittorio è escluso per i crediti inesistenti

**Accertamento.** Il confronto preventivo scatta per le contestazioni di non spettanza dell'agevolazione. Sempre possibile la strada dell'adesione che consente la riduzione delle sanzioni in caso di accordo

**Laura Ambrosi**  
**Antonio Iorio**


Nel caso in cui il credito derivante dal superbonus venga ritenuto inesistente, non si applicano le nuove regole sul contraddittorio preventivo obbligatorio. A prevederlo è la norma di interpretazione autentica inserita in sede di conversione del Dl 39/2024 (articolo 7-bis) in base alla quale la nuova previsione contenuta nello Statuto del contribuente sul contraddittorio preventivo obbligatorio non si applica né agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Si ritiene, invece, sempre possibile per il contribuente - anche in presenza di credito inesistente - di avvalersi del procedimento di adesione e quindi in caso di raggiungimento dell'accordo di fruire della riduzione sanzionatoria.

Nel caso, invece, il bonus, per le più svariate ragioni, sia ritenuto non spettante (e contestato con atto di recupero) il contraddittorio preventivo con l'ufficio resta obbligatorio. Ma vediamo in concreto le varie situazioni che potranno verificarsi, tenendo presente che il disconoscimento del bonus può avvenire in via generale secondo due principali modalità.

## Controllo formale

L'ufficio (articolo 36-ter del Dpr 600/73) può chiedere al contribuente che ha fruito delle detrazio-



ni derivante dalla spesa sostenuta documentazione relativa alla sua effettiva spettanza.

Al termine del controllo, se l'ufficio rileva irregolarità effettua una comunicazione al contribuente (esclusa dal contraddittorio preventivo) consentendogli di definire la vicenda con il pagamento della sanzione del 20% (oltre l'imposta e gli interessi). Senza tale definizione, successivamente verrà notificata all'interessato una cartella con la sanzione del 30% anch'essa non soggetta a contraddittorio preventivo obbligatorio ma impugnabile innanzi agli organi della giustizia tributaria.

## Altri controlli

Nel caso in cui l'amministrazione ri-

## Interpretazione autentica.

La modifica inserita nel Dl 39/2024 riguarda le nuove regole sul contraddittorio per gli atti emessi dallo scorso 30 aprile

levi irregolarità sul bonus fruito dall'interessato attraverso controlli differenti da quanto descritto in precedenza, viene successivamente emanato un atto di recupero. Se il bonus viene ritenuto non spettante l'ufficio dovrà porre in essere, a pena di annullabilità, il contraddittorio preventivo, se invece la contestazione con-

cerne l'inesistenza del credito, l'ufficio non dovrà svolgere alcun contraddittorio preventivo obbligatorio.

## Atto di recupero

Le regole sugli atti di recupero sono mutate dal 30 aprile 2024 (nuovo articolo 38-bis del Dpr 600/1973). Innanzitutto esso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno (per crediti non spettanti) e dell'ottavo anno successivo (per crediti inesistenti) a quello del relativo utilizzo.

Il termine di cinque anni dall'utilizzo è nuovo nel nostro ordinamento, in quanto in passato convenzionalmente si osservasse il termine ordinario (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, peraltro confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione).

Gli atti di recupero (anche per crediti inesistenti) rispetto al passato possono comunque essere oggetto di adesione e quindi in qualche modo è possibile svolgere un contraddittorio ancorché successivo all'emanazione dell'atto impositivo.

In ogni caso vi è la possibilità (rispetto al passato) di definire in acquiescenza le sanzioni mediante pagamento di un terzo delle penalità irrogate. In questo caso tuttavia il pagamento deve avvenire per intero e senza compensazione.

Nel caso invece venga avviato il contenzioso, stante l'espressa estensione agli atti di recupero delle disposizioni previste in tema di processo tributario è possibile fruire della conciliazione giudiziale.

Non è più obbligatoria invece, l'iscrizione a ruolo straordinaria per i crediti inesistenti in pendenza di giudizio.